

----- ALLEGATO "B" AL N. 2782/2032 DI REP.RIO -----

----- STATUTO -----

----- TITOLO I Denominazione - Sede - Durata -----

-----ARTICOLO 1-----

1.1 La Società è denominata "COSTAMP GROUP S.P.A.", ed è regolata dalle norme del presente Statuto.-----

-----ARTICOLO 2-----

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Sirone (LC) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese. -----

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie ed uffici, nonché di sopprimerli. -----

-----ARTICOLO 3-----

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti. -----

----- TITOLO II Oggetto -----

-----ARTICOLO 4-----

4.1 La società ha per oggetto:-----

- la produzione di modelli per fonderia, nonché l'esercizio di ogni attività affine o connessa; -----

- acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni societarie, di titoli di credito pubblici e privati in genere e la concessione di finanziamenti infragruppo sotto qualsiasi forma, il tutto nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui all'art. 113 del D. Lgs. 385/1993, nonché, sempre non operando nei confronti del pubblico, la prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza; -----

- acquisto, vendita, permuta e, in genere, l'acquisizione e la cessione di beni immobili e di diritti reali immobiliari, nonché la costruzione, ristrutturazione, amministrazione, locazione e gestione ordinaria e straordinaria di beni immobili propri ed altrui, sia rustici sia urbani, di qualunque natura e tipo;-----

- l'erogazione di servizi contabili, amministrativi, di gestione del personale, tecnici, di progettazione e disegno, di tesoreria e logistici, nonché il noleggio, senza operatore, di macchinari, impianti ed attrezzature, beni mobili strumentali in genere di proprietà, con esclusione della locazione finanziaria, in favore di società partecipate, il tutto nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a soggetti iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.-----

Tutte le attività di cui innanzi devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano

l'esercizio ed in particolare senza operare nei confronti

del pubblico e con espressa esclusione delle attività riservate ai sensi della Legge 1/91 e del Decreto Legislativo 58/98 ("TUF"), loro disposizioni di attuazione e successive norme in materia di società di intermediazione immobiliare e di altri soggetti che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico l'attività normativamente qualificata come servizi di investimento. In via meramente strumentale ed accessoria al conseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, può agire nell'esercizio di contratti di mandato, commissione o agenzia, può stipulare e accendere mutui e finanziamenti in genere, concedere o assumere garanzie, fidejussioni e avalli anche a favore di terzi, assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi, società consortili ed associazioni temporanee di imprese la cui attività sia analoga, affine o connessa, con la propria o con quella di società del gruppo.--

--- **TITOLO III Capitale - Azioni - Obbligazioni - Offerte** ---
----- **pubbliche di acquisto - Recesso** -----

-----**ARTICOLO 5**-----

5.1 Il capitale sociale è di Euro 2.130.272,00 (duemilioni centotrentamila duecentosettantadue virgola zero zero) ed è diviso in n. 42.605.447 (quarantaduemilioni seicentocinquemila quattrocentoquarantasette) azioni ordinarie, prive di valore nominale.-----

5.2 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti. -----

5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti. -----

5.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.-----

5.5 L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 26 gennaio 2022, con verbale redatto dal Notaio D.ssa Daniela Riva di Lecco, ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, entro il termine di un anno dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 26 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, a emettere fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai

sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con

facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori professionali, istituzioni finanziarie o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.-----

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio); (d) in stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. -----

ARTICOLO 6

6.1 Le azioni sono nominative; ogni azione dà diritto a un voto. -----

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto. -----

6.3 Il domicilio di ciascun azionista e degli altri aventi diritto al voto per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti. -----

6.4 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di

un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.-----

6.5 L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del codice civile. -----

6.6 Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. ("Euronext Growth Milan") troveranno applicazione le disposizioni previste dal regolamento emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"). -----

6.7 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. -----

6.8 Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Gli azionisti dovranno pertanto comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata secondo i termini previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza (come modificata tempo per tempo), mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio di amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax o via posta elettronica certificata - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della Società. -----

6.9 In caso di mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all'articolo 6.8 del presente statuto o previste dal Regolamento Emittenti, troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza. -----

6.10 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti. -----

6.11 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta

vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.-----

-----**ARTICOLO 7**-----

7.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione. ---

-----**ARTICOLO 8**-----

8.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti, nonché le disposizioni dettate per le società quotate, anche in materia di obbligo e diritto di acquisto, di cui agli articoli 107, 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata"). -----

8.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 107, 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. -----

8.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile ai sensi dell'articolo 106, comma 1-bis, ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa,

nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all' articolo 106, comma 3, lettera b), TUF. -----

8.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.-----

-----**ARTICOLO 9**-----

9.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte. -----

9.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. -----

-----**ARTICOLO 10**-----

10.1 Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e con le modalità e i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 10.2.-----

10.2 Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. -----

-----**TITOLO IV Assemblea**-----

-----**ARTICOLO 11**-----

11.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia. -----

11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni. -----

11.3 L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge ed in conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole24Ore", "Milano Finanza" (o "MF"), "Italia Oggi" o "Il Giornale".-----

11.4 Nel caso in cui la Società dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le

maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi. -----

----- **ARTICOLO 12** -----

12.1 I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati all'articolo 11.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.--

12.2 L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

----- **ARTICOLO 13** -----

13.1 La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.-----

13.2 Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.-----

13.3 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.-----

13.4 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo

135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento

approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea. -----

-----**ARTICOLO 14**-----

14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. -----

14.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. -----

14.3 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che: -----

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità di partecipazione ai lavori assembleari. -----

-----**ARTICOLO 15**-----

15.1 Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.-----

15.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

15.3 Salvo quanto previsto dall'art. 23.2, l'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli indicati al successivo art. 15.4. -----

15.4 Quando le azioni della società sono ammesse alle

negoziazioni su Euronext Growt Milan, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growt Milan o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: ---
1) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti. -----
2) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti. -----

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growt Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growt Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.-----

15.5 Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.-----

15.6 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.--

15.7 Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi. -----

---- **TITOLO V Consiglio di Amministrazione Rappresentanza** ----

----- **ARTICOLO 16** -----

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti. --

16.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di

indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF e

deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (l'/gli "Amministratore/i Indipendente/i")..-----

16.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.-----

16.4 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le norme previste dal Codice civile.-----

16.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, a condizione che sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.-----

16.6 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. Il non possesso alla nomina o il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituiscono causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto. -----

----- **ARTICOLO 17** -----

L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. -----

----- **ARTICOLO 18** -----

18.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.-----

18.2 Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società. -----

----- **ARTICOLO 19** -----

19.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi necessario, il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione e da indicare nella richiesta stessa.-

19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni

prima di quello fissato per la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad almeno 24 ore prima. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.-----

19.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nei relativi verbali e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.-----

----- **ARTICOLO 20** -----

20.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere anziano per carica od in subordine di età.-----

----- **ARTICOLO 21** -----

21.1 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

----- **ARTICOLO 22** -----

22.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione. -----

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario. -----

----- **ARTICOLO 23** -----

23.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 15.4 del presente Statuto. -----

23.2 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle

operazioni di maggior rilievo economico, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. -----

23.3 Al Consiglio di Amministrazione spetterà inoltre il potere di deliberare operazioni di fusione per incorporazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile o di scissione ai sensi dei predetti articoli, in forza del richiamo di cui all'Art. 2506 ter Codice Civile.-----

----- **ARTICOLO 24** -----

24.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste al precedente art. 19.3. Il consiglio di amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi. -----

24.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega. -----

----- **ARTICOLO 25** -----

25.1 La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al presidente od in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente. La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti e disgiuntamente rispetto al presidente, anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.-----

25.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, anche in sede processuale, nonché con facoltà di subdelega.-----

----- **ARTICOLO 26** -----

26.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.-----

26.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. -----

26.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

- TITOLO VI Collegio Sindacale - Revisore Legale del Conti - -
----- Operazioni con parti correlate -----

----- ARTICOLO 27 -----

27.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 4 del presente Statuto. Ricorrendo i presupposti di cui all'art 2409-bis, comma 2 del codice civile il Collegio Sindacale può esercitare il controllo contabile sulla Società, ai sensi di legge.-----

27.2 Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso.-----

27.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili. -----

27.4. Il non possesso alla nomina o il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituiscono causa di decadenza del sindaco. -----

27.5 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione. -----

----- ARTICOLO 28 -----

28.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai sensi di legge.-----

28.2 L'Assemblea conferisce l'incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata del collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. -----

----- **TITOLO VII Bilanci - Utili** -----

----- **ARTICOLO 29** -----

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.-----

----- **ARTICOLO 30** -----

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva. -----

30.2 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo. -----

---- **TITOLO VIII Scioglimento e Liquidazione della Società** ----

----- **ARTICOLO 31** -----

31.1 in caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.-----

----- **TITOLO IX Disposizioni generali** -----

----- **ARTICOLO 32** -----

32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia. -----

----- **Clausola Compromissoria** -----

----- **ARTICOLO 33** -----

Tutte le controversie nascenti dal presente statuto o che insorgessero fra i soci relativamente ai rapporti sociali o tra essi e gli amministratori, i liquidatori e i sindaci e/o la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle non compromettibili per legge, dovranno essere risolte da un arbitro unico secondo il Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Milano, su richiesta fatta dalla parte più diligente. -----

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro unico.-----

L'arbitro unico dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina e deciderà in via rituale e secondo diritto. -----

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.-----

L'arbitro determinerà altresì come ripartire le spese dell'arbitrato.-----

F.TO: CORTI MARCO -----

L.S. F.TO: RIVA DANIELA NOTAIO-----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE.
FIRMATO: DANIELA RIVA, 21/02/2022 - LECCO